

## NUOVI STRUMENTI DI TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO: I PIANI DI GESTIONE

*A cura del Dott. Alessandro Camarda\**

**Sommario** 1. Premessa – 2. I Piani di gestione del distretto idrografico: le innovazioni del D.l.vo n. 152/2006 – 3. Conclusioni.

### 1. – Premessa

Il legislatore, con l'articolo 117 del D.l.vo n. 152/2006, introduce, nel panorama degli strumenti per la tutela e la difesa del suolo e delle acque, un innovativo istituto costituito dal piano di gestione del distretto idrografico.

Il piano anzidetto è stato originariamente delineato dal legislatore comunitario negli articoli 13 e 14 della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000. Quest'ultima normativa, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, descrive il piano di gestione del bacino idrografico quale "strumento generale di disciplina e tutela delle acque"<sup>1</sup>. Il legislatore europeo traccia, nella Direttiva anzidetta, un'innovativa visione omnicomprensiva della tutela delle acque ponendola quale finalità di fondo della normativa stessa e, conseguentemente, delinea il piano di gestione come strumento a portata generale di tutte le misure necessarie per una corretta gestione delle acque del distretto idrografico.

Nel quadro della normativa europea sopra descritto si colloca l'intervento operato dal legislatore nazionale attraverso l'articolo in esame: il legislatore delegato, cogliendo la nuova filosofia segnata dalla normativa comunitaria, introduce nel nostro ordinamento il piano di gestione quale piano stralcio del più generale Piano di bacino distrettuale.

---

\* Dottore in Giurisprudenza e Master in Diritto dell'Ambiente.

<sup>1</sup> GARZIA, *La pianificazione delle acque nel sistema dei piani regionali e locali*, in *www.pausania.it* - Rivista on-line di urbanistica, ambiente, lavori pubblici, enti locali, 2.

## 2. – I Piani di gestione del distretto idrografico: le innovazioni del D.l.vo n. 152/2006

Il legislatore della novella, nei primi due commi dell'articolo 117<sup>2</sup>, pone la disciplina relativa al piano di gestione delle acque, come detto sostanzialmente riproducendo quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE.

Il legislatore nazionale definisce detto strumento di pianificazione quale articolazione interna del più ampio Piano di bacino distrettuale e lo delinea quale suo piano stralcio, attribuendogli così la forza tipica di tale piano. Il piano di gestione è unico per ogni distretto idrografico proprio perché come territorio di riferimento ha lo stesso del Piano distrettuale, ma, differentemente da quest'ultimo, focalizza l'attenzione solo su alcuni aspetti di gestione del distretto.

Per quanto attiene al procedimento di formazione il legislatore della novella si limita a rinviare al medesimo procedimento previsto per l'approvazione e l'adozione del Piano distrettuale di cui all'articolo 66. Detto rinvio, peraltro, fa sorgere alcuni dubbi interpretativi poiché il procedimento disciplinato all'articolo 66 risulta essere estremamente complicato e caratterizzato da tempi eccessivamente lunghi per uno strumento di gestione che, diversamente, dovrebbe invece essere maggiormente snello ed adattabile alle diverse e mutevoli necessità del territorio.

Per quanto attiene ai contenuti, essi vengono identificati dal legislatore della novella facendo rinvio a quanto previsto nella parte A dell'allegato 4 alla parte terza del D.l.vo n. 152/2006<sup>3</sup> e possono essere così schematicamente riassunti:

- a) la prima categoria (punti da 1 a 5) ricomprende gli elementi tipici della fase conoscitiva e pianificatoria individuando tutti quei contenuti relativi alle caratteristiche del distretto esaminato con particolare riferimento allo stato delle acque, alle attività antropiche che insistono sul territorio e che comportano uno sfruttamento delle stesse ed agli obiettivi ambientali per le acque ricomprese nel distretto;

---

<sup>2</sup> “1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.

2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto”.

<sup>3</sup> L'elencazione contenuta nella parte A dell'allegato 4 è, peraltro, meramente riproduttiva di quanto previsto dall'allegato VII della Direttiva 2000/60/CE.

- b) la seconda categoria (punto 6) riguarda i contenuti che attengono all'aspetto economico dell'uso e dello sfruttamento delle acque del distretto esaminato. Sul punto il legislatore fa rinvio all'analisi economica, descritta dall'allegato 10 alla parte terza, al fine di descrivere il distretto in esame anche dal punto di vista della sostenibilità dei costi, del volume e dei prezzi dei servizi idrici;
- c) la terza categoria (punto 7) attiene ai contenuti riguardanti l'aspetto operativo con l'individuazione sintetica delle scelte compiute e delle misure operative individuate quali necessarie per la gestione del distretto idrografico.

Dalla lettura dell'elencazione anzidetta emerge la volontà del legislatore di caratterizzare il piano di gestione con contenuti molto ampi e che non attengono solamente al momento conoscitivo ed operativo, ma attengono anche ad una valutazione economica dell'utilizzo e dello sfruttamento delle ricchezze idriche del territorio.

La lettura dei contenuti del piano permettono, dunque, di tracciarne la natura: va sottolineato infatti che "non si tratta solamente di un piano di natura territoriale ma anche economica, in quanto esso non si limita ad avere contenuti descrittivi e di tutela ma pone anche il problema della risorsa idrica e del suo utilizzo compatibile e sostenibile" <sup>4</sup>. Il legislatore caratterizza, pertanto, la tutela delle acque ricorrendo ad un approccio economico della gestione delle stesse ed, in tal modo, esprime la consapevolezza della scarsità della risorsa acqua e dell'importanza che essa riveste per tutto l'ecosistema, comprese le attività antropiche.

### **3. – Conclusioni**

Dalla disamina dell'articolo 117, rubricato "*Piani di gestione e registro delle aree protette*" che apre il Titolo IV riservato agli strumenti di tutela e di gestione delle acque, si evince che il legislatore delegato ha inteso introdurre nel quadro degli strumenti per la difesa del suolo e dagli inquinamenti e la lotta alla desertificazione un innovativo istituto per la gestione delle ricchezze idriche presenti in ogni distretto idrografico.

---

<sup>4</sup> GARZIA, *op. cit.*, 2.

Il piano di gestione si caratterizza, infatti, per essere uno strumento dai contenuti più limitati rispetto al Piano di bacino, poiché si riferisce solamente al settore delle acque, benché abbia come territorio di riferimento l'intero distretto idrografico e ciò al fine di perseguire quella nuova logica di gestione globale delle acque di origine comunitaria.

Il legislatore della novella, innovando rispetto al passato, sposa dunque una nuova logica di tutela omnicomprensiva delle acque e qualifica detto approccio con una visione che non si limita solamente all'aspetto strettamente ambientale, bensì pone una grande attenzione anche all'aspetto economico dell'utilizzo e dello sfruttamento delle ricchezze idriche di un territorio. Solo infatti attraverso una prospettiva economica che si fondi sulla consapevolezza che la risorsa acqua è un bene prezioso e limitato, ma contemporaneamente necessario per l'ecosistema comprese le attività umane, risulta possibile perseguire una gestione efficiente, efficace ed economica che consenta uno sviluppo sostenibile.

Alessandro Camarda

Pubblicato il 19 febbraio 2007